



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

====oOo=====

3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' ED ALLE IMPRESE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 DEL 04/06/2025

Oggetto	ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI – PREVENZIONE RISCHIO INCENDI - ANNO 2025. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 15/05/2025
---------	--

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e s.m.i.

Viste le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i..

Vista la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

Visto il D. Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il Titolo III del D. Lgs n°139 dell'08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art.255 del D. Lgs 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale".

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007.

Visto il Regolamento Comunale in "Materia di fuochi controllati in agricoltura" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 27/11/2009 e modificato negli artt. 4-5 e 11 con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 11/06/2015.

Visto il D. lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso Atto che con il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito in Legge 11/08/2014 n. 116 che modifica il D. lgs 152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8lett. b) che così recita " all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: " *"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata."*

Vista la legge n. 116 del 11/08/2014.

Visto il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 182 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152.

Visto il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 57/Gab del 14/03/2025, che individua la stagione antincendio boschivo per l'anno 2025 **dal 15 maggio al 31 ottobre**.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 15/05/2025 di pari oggetto, nella quale sono presenti alcuni refusi di date,

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visti gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285.

ORDINA,

per la presenza di refusi nella precedente Ordinanza Sindacale n. 26 del 15/05/2025, la sua modifica ed integrazione, come segue:

Art. 1 - Durante il periodo compreso **tra la data del 15 maggio 2025 ed il 31 ottobre 2025** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- ☐ accendere fuochi;
- ☐ usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- ☐ di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- ☐ dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 maggio e dal 1 novembre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro << art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014>>.

Art. 2 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, devono provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami chesi protendono sui cigli delle strade nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio **entro il 14 maggio 2025**, mantenendo, inoltre, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (area di protezione preriservadella R.N.I. "Lago Preola e Gorgi Tondi", siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc.), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafulco devono, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e con le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafulco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.).

Art. 3 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4 I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 5 Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 8.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 6 sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, effettuate nel luogo di produzione, in quanto costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti, prestando attenzione a non nuocere a cose o persone e nel rispetto delle disposizioni regionali, provinciali e comunali.

- che il materiale da bruciare sia costituito da modeste quantità di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali, in accordo con l'art. 182, comma 6-bis, della Legge 116/2014, adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minori quantità possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non ivi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, ecc;
- che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30, orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza, verificando che, all'orario limite sopra indicato e, comunque, prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
- che durante tutte le fasi dell'attività e fino al completo spegnimento del fuoco, (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario /conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
- che indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di:
 - sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità ed impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
 - improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità), propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità;
 - intolleranza altrui verso le emissioni generate a seguito, comunque, di motivato ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o Vigili del Fuoco;

Art. 7 Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 2 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (14 maggio 2025) sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it o tramite mail sindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato all'art. 2, l'accertamento, da parte degli Organi competenti elencati al successivo art. 12, del mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 8 comma 2), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti.

Qualora dovesse persistere l'inadempienza si procederà d'ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi in carico dei soggetti inadempienti

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette

diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art. 9.

Art. 8 Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

Art. 9 Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo di cui all'art 1, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000, salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;
- la violazione della presente ordinanza è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del TUEL.

Art. 10 Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del c.p.

Art. 11 Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

- 115 Vigili del Fuoco
- 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
- 0923/671788 Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo.

Art. 12 Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 9.

Le attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, escluse le attività sanzionatorie o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale previo coordinamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 13 La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line, sarà pubblicizzata sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.mazaradelvallo.tp.it).

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Trapani, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Trapani, all'ANAS S.p.A. di Trapani, alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. (Direzione Compartimentale - P.zza Cairoli 5, - 90123 PA), all'Ente gestore R.N.I. "Lago Preola e Gorgi Tondi", (Via Lo Zano 29, - 91026 Mazara del Vallo), alla Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo, al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetro, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Comando Polizia Municipale di Mazara del Vallo e all'addetto stampa.

Art. 14 La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile e ha validità fino al 31/10/2025, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni permittere i rischi di natura igienico-sanitaria.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Basilio Sanseverino
(sottoscritto con firma elettronica)

Il Sindaco
QUINCI SALVATORE / Namirial S.p.A./02046570426
(sottoscritto con firma digitale)